COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

(Provincia di Bologna)

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO) tel . 0534 / 95026 - FAX 0534 - 95595

N. 23 del Registro delle Ordinanze - Prot. n. 5031 del 20 Giugno 2014

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO, DEI PUBBLICI ESERCIZI E DELLE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO SERALE

IL SINDACO

Visto l'art. 3, comma 1, lett. d bis) del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, così come modificato dall'art. 35, comma 6 del D.L. 98/2011 e successivamente dal D.L. 201/2011, convertito a sua volta in L. 22/12/2011 n. 214, il quale recita: *"omissis ... le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ... omissis ... d bis) il rispetto degli orari di apertura e chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio"*;

Visto l'art. 31, comma 2, della legge 214/2011 che recita: *"Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, elusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"*;

Viste le note dell'Assessorato Attività Produttive e Turismo della Provincia di Bologna PG 1069/2012 del 05/01/2012 PG 6777/2012 del 18/01/2012 nonché l'estratto del verbale del consiglio provinciale 16/01/2012 di piena adesione di provvedimenti di liberalizzazioni del Governo Monti ;

Considerato che:

- risulta attualmente in essere l'ordinanza n. 45 del 12 Giugno 2013. Tale ordinanza si limita a prendere atto della liberalizzazione degli orari sancita dalla normativa vigente, senza nulla disporre in merito alle esigenze di tutela di altri interessi generali che, rispetto alla libertà di apertura delle attività, godono di uguale protezione a livello costituzionale (sentenza Corte Costituzionale n. 299/2012);
- le attività e i servizi relativi a somministrazione e intrattenimento serale all'aperto che caratterizzano il territorio di San Benedetto Val di Sambro, si concentrano principalmente nella stagione estiva; si tratta di iniziative di modesta

capacità attrattiva, finalizzate alla promozione turistica del territorio e delle sue frazioni, oltre che a sviluppare il senso di aggregazione e di appartenenza alla comunità;

- le esigenze di tutela di interessi generali quali ordine e sicurezza pubblica, tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e beni culturali, non necessitano pertanto di limitazioni orarie dettate a priori, ma possono essere sufficientemente affrontate mediante specifiche deroghe al generale regime di liberalizzazione adottate caso per caso, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità;

ritenuto pertanto di dover revocare la precedente ordinanza n. 45/2013 e di sostituirla con il presente provvedimento;

Dato atto altresì che permane comunque l'obbligo, per gli esercizi commerciali, di comunicazione degli orari al Comune e l'esposizione degli stessi al pubblico;

Visti:

- la legge n. 241/90 e s.m.i. (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi)
- l'art. 31 della Legge n. 214 del 22/12/2011, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27/12/2011 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici);
- l'art. 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Richiamato l'art. 3 del D.L. 138/2011 convertito in legge 148/2011 che ha stabilito "l'abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche";

DISPONE

La seguente disciplina degli orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di intrattenimento serale in genere nel territorio del Comune di San Benedetto Val di Sambro:

1. libera scelta degli orari di apertura al pubblico nell'arco dell'intera giornata, durante tutti i giorni dell'anno, comprese le giornate domenicali e festive.

2. libera scelta dello svolgimento della mezza giornata di chiusura settimanale.

3. obbligo di comunicazione preventiva al Comune e di esposizione al pubblico dell'orario di apertura degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande con obbligo del rispetto dello stesso. La violazione della presente norma

è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per legge con le modalità e procedure di cui alla L. 689/1981 s.s.m.i.

4. obbligo di esposizione al pubblico e rispetto dell'orario di apertura settimanale prescelto da parte delle attività commerciali di cui al D. Lgs.114/98. La violazione delle presente norma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per legge con le modalità e procedure di cui alla Legge n.689/81.

5. il rispetto da parte degli esercenti, nell'esercizio dell'attività svolta, di tutte le norme di settore vigenti in materia, ed in particolare quelle relative all'ordine e sicurezza pubblica, alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente urbano, e dei beni culturali ai sensi dell'art. 31 comma 2 del D. L. n. 201/2011.

6. per quanto non previsto nel presente provvedimento, gli esercenti dovranno attenersi alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

In ragione delle motivazioni indicate in premessa, è fatta salva la facoltà del Sindaco di disporre, con atto motivato, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni degli orari per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, tutela e protezione della salute, in caso di disturbo alla quiete pubblica e/o privata o comunque per ragioni di interesse pubblico in ordine a quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento. Gli Agenti di Polizia Municipale e la Forza Pubblica ai quali è affidata la vigilanza sull'applicazione delle leggi statali e regionali sono incaricati di far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
(ALESSANDRO SANTONI)